Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI

Prot. 6/912/03-1 Roma, [illegible] U. 2006
All.: 1

ALLA PRESIDENZA DELLA
CORTE D'APPELLO
L'AQUILA

OGGETTO: Quesiti in materia di attività degli ufficiali giudiziari, di spese dovute agli Unep e di servizi interni connessi alla riforma delle esecuzioni mobiliari di cui alla legge n. 52/2006.

Con allegata nota dell'ufficiale giudiziario dirigente dell'ufficio Nep di Lanciano è pervenuto allo scrivente ufficio quesito articolato in ordine ad alcune problematiche sui servizi Nep insorte per effetto dell'entrata in vigore delle recenti novelle legislative che hanno modificato profondamente il processo esecutivo.

Nel pieno rispetto del dettato normativo, si intende al riguardo fornire delle indicazioni che consentano all'ufficio Nep interessato di fugare eventuali dubbi e di svolgere l'attività di istituto secondo una linea di azione trasparente, nel rispetto delle specifica professionalità acquisita e nell'intento di favorire il buon andamento del servizio pubblico.

A) In merito all'art. 492 c.p.c., in primo luogo, l'istante chiede di conoscere se vi sia la possibilità che la dichiarazione di possidenza di altri beni mobili, immobili o crediti, resa dal debitore dietro invito dell'ufficiale giudiziario, possa essere verbalizzata anche presso l'ufficio Nep che ha proceduto esecutivamente nei suoi confronti, nell'ipotesi in cui l'esecutato non intenda renderla all'atto del pignoramento insufficiente o qualora non sia stato rinvenuto personalmente, anche a distanza di giorni dal predetto invito dell'U.G.

A parere dello scrivente ufficio, ancorché il comma 4 dell'art. 492 c.p.c. sembri creare un collegamento, anche in termini di contestualità d'azione, tra il pignoramento appena eseguito sul luogo di esecuzione e il dovere dell'ufficiale giudiziario procedente di rivolgere al debitore l'invito a rendere la dichiarazione di quantità, si ritiene che il debitore possa rendere anche successivamente

presso l'ufficio Nep tale dichiarazione, in... che il nuovo art. 388 c.p. contempla come fattispecie delittuosa, sanzionata con la pena di cui al comma 5, l'attività omissiva del debitore ingiunto che si sia protratta per un termine superiore ai quindici giorni.

L'eventuale processo verbale successivo va dunque caricato sul registro cronologico C e trasmesso alla cancelleria del Giudice dell'Esecuzione, in quanto l'ufficiale giudiziario, nel frattempo, in virtù del comma 5 dell'art. 518 c.p.c., avrà già depositato l'originario pignoramento, il titolo esecutivo e il precetto in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni di esecuzione.

Sarà a questo punto cura della parte creditrice, sulla quale grava un generale onere di informazione, impulso e interesse all'azione, prendere atto del nuovo processo verbale e ritirare i titoli dalla cancelleria del G.E. (art. 488 comma 2 c.p.c.), al fine di conferire il nuovo incarico all'ufficiale giudiziario competente per il completamento della relativa procedura espropriativa.

Peraltro si ritiene che tale attività del creditore debba svolgersi anche nell'ipotesi in cui, nel corso dell'attività di esecuzione in loco o per effetto del separato processo verbale, sia raccolta la dichiarazione che i beni mobili pignorati siano ubicati in una circoscrizione territoriale di altro ufficio giudiziario, per consentire al nuovo ufficiale giudiziario procedente di poter agire, con piena conoscenza, non solo sulla base della copia del verbale successivo nel frattempo trasmessa dal primo ufficio, ma in virtù di tutti i titoli giustificativi legittimanti l'azione coercitiva.

Viceversa nell'ipotesi in cui l'ufficiale giudiziario procedente dovesse rendersi conto in loco, sulla base della dichiarazione testè resa, che gli ulteriori beni del debitore si trovino in altro luogo ma nell'ambito della competenza territoriale dello stesso unep di appartenenza, si ritiene che l'ulteriore accesso avvenga d'ufficio e non conseguentemente ad apposita richiesta, provvedendo a ricaricare l'atto sui registri, usufruendo ai fini contabili del congruo fondo spese anticipato dalla parte istante. Il deposito degli atti in cancelleria, in tale ipotesi, avverrà evidentemente al termine delle operazioni di esecuzione innanzi previste.

Tali modalità organizzative, ad avviso dello scrivente ufficio, tradurrebbero fedelmente la novellata normativa sul piano operativo, agevolando l'attività amministrativa e contabile degli uffici Nep ed assicurando un elevato grado di garanzia nella certezza degli adempimenti di ufficio, peraltro, senza significativi disagi per l'utenza.

Per quanto riguarda il comma 7 dell'art. 492 c.p.c., ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, si ritiene che la richiesta di accesso alle informazioni presso i gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche, possa avvenire ad opera dell'ufficiale giudiziario sulla base dei seguenti presupposti:

1) Istanza del creditore contenente le generalità complete degli esecutati.

2) Esibizione dei Titoli .

3) Verbali di pignoramento mancati, negativi o incapienti.

Da un punto di vista amministrativo si ritiene che la richiesta del creditore, essendo collegata ad un'attività propriamente esecutiva ed implicando la redazione di un atto di accesso da parte dell'ufficiale giudiziario, vada annotata dall'ufficiale giudiziario sul registro C e caricata sul bollettario F, previa costituzione di un fondo spese per il pagamento dei diritti e dell'eventuale indennità di trasferta.

In ordine al comma 8 dell'art. 492 c.p.c. e all'eventuale assistenza da rendersi al professionista incaricato, si rappresenta che l'ufficiale giudiziario procedente, consente, nella qualità di pubblico ufficiale e nell'assolvimento dell'attività richiamata nell'apposita norma procedurale, l'accesso ai luoghi ove sono tenute le scritture contabili e redige verbale delle operazioni compiute dal professionista, raccogliendo al momento le dichiarazioni rese dalle parti.

L'incarico di assistenza viene conferito dal professionista che, previa esibizione dell'atto di nomina unitamente ai titoli legittimanti l'azione esecutiva, anticiperà le spese dovute per l'attività dell'ufficiale giudiziario, il quale ultimo, dal canto suo, rilascerà bolletta dal modello F provvedendo, altresì, ad annotare la richiesta sul registro C.

B) In riferimento all'art. 518 c.p.c. si fa presente che in merito alla previsione dell'utilizzazione di apparecchiature tecniche (macchine fotografiche, telecamere..) per l'attività di pignoramento a cura dell'ufficiale giudiziario, lo scrivente ufficio ritiene sia possibile che questi in caso di necessità si avvalga dell'ausilio di personale specializzato all'uopo nominato ai sensi dell'art. 68 c.p.c. per la riproduzione e lo sviluppo delle immagini dei beni pignorati, mentre al Giudice dell'Esecuzione spetterà ex art. 52 disp. att. c.p.c. il compito di provvedere alla liquidazione delle spese e dei compensi spettanti al tecnico.

In assenza dei mezzi tecnologici citati o dell'ausiliario, tuttavia, si raccomanda di provvedere alla descrizione grafica più accurata e particolareggiata possibile delle cose da pignorare da parte dell'ufficiale giudiziario, al fine di rendere il contenuto del verbale idoneo allo scopo della espropriazione e della esatta identificazione, rappresentazione e valutazione dei beni stagiti.

Per quanto riguarda, infine, l'onere di informazione a carico dell'ufficio sull'esito dei pignoramenti positivi come indicato dal comma 5 dell'art. 518 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, a seguito di un'espressa richiesta di parte, trasmetterà copia del processo verbale prediligendo il sistema più veloce ed economico, previa esazione del relativo diritto di copia nei modi previsti dalla legge.

IL DIRETTORE
Renato PACILEO